

NOTA TECNICA

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di trasporto aereo con voli charter è funzionale al rimpatrio, riguarda cittadini stranieri espulsi dal territorio nazionale e trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), nei locali idonei nella disponibilità delle Autorità di P.S. o detenuti presso Case Circondariali e raggiunti da un provvedimento di espulsione emesso dall'A.G.

L'oggetto dell'appalto, pertanto, consiste tecnicamente, nell'erogazione di un servizio di trasporto aereo, mediante voli non di linea (charter) di gruppi di persone e servizi connessi (secondari e complementari).

Generalmente le destinazioni interessate saranno la Tunisia (Tabarka), l'Egitto (Il Cairo), più raramente la Nigeria (Lagos, raramente Abuja) e la Germania¹. In rare occasioni potranno essere organizzati voli per raggiungere altri Stati membri dell'Unione europea (Madrid, Atene, Larnaka), ovvero ulteriori destinazioni UE ed extra UE, con modalità da concordare, in ragione di sopravvenute evenienze dovute prevalentemente al mutamento dei flussi migratori, o, anche in ambito nazionale per trasferimenti di migranti dalle località di sbarco alle province sede di C.P.R.

Il servizio deve essere effettuato con un unico aeromobile destinato ad uso esclusivo del gruppo di persone di cui si richiede il trasporto, che saranno pubblici dipendenti e altri soggetti indicati dall'Amministrazione (migranti da rimpatriare).

Le operazioni saranno organizzate con cadenza settimanale. A titolo indicativo, la media del triennio 2021-2022-2023 è stata di 106 charter effettuati per anno (2 voli a settimana). Normalmente, si osserva una contrazione delle operazioni nel periodo invernale e un incremento in quello estivo, generalmente connesso al trend di sbarchi di migranti sulle coste italiane.

E' necessario precisare che il numero di voli organizzati ed effettuati in un determinato periodo è sempre dipendente da fattori esogeni, non pienamente governabili da questa Direzione Centrale, come la presenza di un adeguato numero di stranieri da rimpatriare per ciascuna operazione, la disponibilità di aeromobili ed equipaggi, la praticità delle procedure amministrative finalizzate all'acquisizione del servizio.

Gli aeromobili utilizzati nelle operazioni di rimpatrio collettive saranno sempre richiesti con l'indicazione della capienza minima o di un *range* di capienza, nel rispetto del principio di economicità e in funzione del numero programmato di stranieri da rimpatriare e del relativo contingente di scorta, come di seguito indicato:

¹ Nell'ambito di operazioni di rimpatrio congiunte organizzate dalla Germania e coordinate dall'Agenzia Frontex.



- capienza da 50 a 100 posti per voli a corto raggio (Stati membri UE);
- capienza minima da 140 posti per voli di medio raggio (Egitto e Tunisia);
- capienza minima da 220 posti per voli di lungo raggio (Nigeria).

La Società dovrà garantire la proprietà/disponibilità dei velivoli per tutta la durata del contratto, le eventuali ripetizioni e proroghe di ciascuna delle tipologie di aerei sopra elencate, nonché che tutte le tipologie di aerei saranno messe a disposizione entro i tempi indicati in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta dell'Amministrazione di una determinata tipologia di aeromobile terrà conto, comunque, delle normative di sicurezza disciplinanti il settore del trasporto aereo (capacità di peso massimo trasportabile in sicurezza da ciascun aeromobile, tipologia degli aeroporti, ecc.).

I voli prevedono almeno uno scalo (multitratta) per le operazioni di rimpatrio verso la Tunisia² e, tendenzialmente, verso l'Egitto; sono invece diretti quelli verso la Nigeria e gli Stati membri raggiunti nell'ambito di operazioni di rimpatrio congiunte.

La pianificazione delle tratte aeree, tuttavia, è determinata da variabili non sempre prevedibili con congruo anticipo: una su tutte, l'individuazione *ex ante* del luogo di concentramento del maggior numero di stranieri rimpatriabili. Le giornate e l'orario di partenza sono invece agevolmente programmabili.

APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO

Gli operatori che attualmente erogano il servizio possono essere individuati in due categorie: broker e compagnie aeree.

Nel triennio 2021-2022-2023, i servizi sono stati aggiudicati quasi esclusivamente a broker con sede legale anche in Italia, i quali reperiscono il servizio sul mercato da compagnie aeree prevalentemente straniere. Le compagnie aeree, per quanto opportunamente consultate, non presentavano di norma offerte dirette.

Per quanto riguarda i numeri, nel 2021 sono stati effettuati 103 voli charter, 110 nel 2022 e 106 nel 2023, i cui costi hanno subito variazioni in funzione del tipo di aeromobile richiesto, del numero di tratte programmate e della stagionalità (tendenzialmente più alti nella stagione estiva). Talvolta, alcune procedure di approvvigionamento sono andate deserte, proprio nella stagione estiva, a causa della mancanza di aeromobili o di equipaggi disponibili.

² Per i charter Tunisia, in particolare, è necessario effettuare uno scalo a Palermo, al fine di effettuate le audizioni finalizzate all'identificazione e all'emissione dei lasciapassare in favore degli stranieri da rimpatriare, da parte del locale Consolato tunisino.



Il compenso è comprensivo di oneri per assicurazione contro i rischi per persone e merci trasportate, oneri relativi al catering, tasse di imbarco, tasse di sicurezza e ogni altro onere comunque connesso al servizio, ivi comprese le spese di *handling* sostenute in ogni aeroporto.

Gli aerei in proprietà/disponibilità dovranno essere in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza ed affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali.

Gli equipaggi dovranno essere di provata esperienza, professionalità e in numero sufficiente ad assicurare al meglio il servizio. Essi dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali.

La Società dovrà assumersi la completa responsabilità a garanzia dell'affidabilità di tutti i mezzi e di tutti gli equipaggi messi a disposizione obbligandosi a risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero dal servizio derivare all'Amministrazione.

CARATTERISTICHE E TEMPISTICHE DEL SERVIZIO

La programmazione dei voli charter sarà elaborata su base annuale, ferma restando la necessità di apportare alcuni correttivi derivanti da fattori che possono determinare l'annullamento delle operazioni già programmate, quali l'effettiva presenza di stranieri da rimpatriare, l'eventuale modifica degli accordi di riammissione con i Paesi di destinazione e la stipula di ulteriori accordi.

Ciononostante sarà possibile stabilire a priori, in via approssimativa e salvo circostanze imprevedibili, il numero minimo di voli che potranno essere effettuati in un anno, sulla base del *trend* dei voli effettuati negli ultimi anni. Al contrario, sarà possibile indicare con una certa precisione il numero massimo, in considerazione della capacità organizzativa dell'ufficio e dei vincoli stabiliti dagli accordi di riammissione in vigore.

La richiesta del volo, con gli orari, le tratte, le caratteristiche dell'aeromobile e i servizi annessi sarà effettuata, tendenzialmente, una settimana prima dell'avvio dell'operazione, per i voli di breve e medio raggio (Tunisia e Stati membri UE), due settimane prima nel caso di voli verso l'Egitto, tre settimane prima nel caso di voli verso la Nigeria. Il termine di scadenza della procedura per l'approvvigionamento del servizio non può avere una scadenza superiore alle 72/48 ore nei casi di voli di breve e medio raggio, una settimana nel caso di voli verso l'Egitto, due settimane nel caso di voli verso la Nigeria.

Tali tempistiche sono dettate dalla necessità da parte del vettore di acquisire le autorizzazioni al sorvolo e all'atterraggio nei Paesi di destinazione e transito, anche con l'ausilio delle Rappresentanze diplomatiche italiane presenti nei suddetti Paesi.

Per le medesime ragioni, l'eventuale annullamento del servizio può essere comunicato al fornitore anche fino a 24 ore prima dell'avvio dell'operazione di rimpatrio, con il riconoscimento allo stesso delle sole spese vive sostenute e documentate.



Al contrario, in considerazione delle implicazioni di carattere operativo e dei possibili riverberi sulla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica che deriverebbero dalla mancata fornitura del servizio, a seguito dell'affidamento dello stesso, al fornitore inadempiente sarà applicata una penale per ogni volo non assicurato.

Sulla base di passate esperienze, è più probabile che ciò si verifichi prevalentemente nel periodo estivo, in concomitanza con l'aumento della domanda del traffico aereo; per altro verso, occorre considerare che sussiste analoga esigenza anche da parte di quest'Ufficio, in ragione del prevedibile aumento di sbarchi nella stagione estiva e della conseguente necessità di assicurare le connesse operazioni di rimpatrio.

SERVIZI CONNESSI

Nella richiesta del servizio è compreso il servizio di *catering* da fornire a bordo dell'aeromobile, al fine di assicurare i pasti alle persone da rimpatriare e agli operatori di scorta. Il numero e tipologia di pasti da servire e la consistenza degli stessi varia necessariamente in relazione alla durata del servizio e alle ore di volo.

In particolare, a bordo dovranno funzionare ed essere effettivamente erogati a tutto il personale imbarcato e agli altri passeggeri, in relazione a orari e durata del volo, i servizi bar e ristorazione secondo le regole dell'Organizzazione Internazionale IATA per classe economy, secondo quanto di seguito riportato:

□ servizio bar su tutti i voli, sia per tratte singole sia per tratte consecutive;
□ servizio catering freddo (con presenza, in ogni caso, di bevande calde), per voli di durata comprestra i 90 ed i 150 minuti, a condizione che l'effettuazione del volo avvenga in orario coincidente con la consumazione dei pasti (fra le ore 06.00 e le 09.00 per la colazione; fra le ore 12.00 e le 15.00 per il pranzo; fra le ore 19.00 e le 21.00 per la cena);
□ servizio catering caldo (con presenza in ogni caso di bevande calde) per voli di durata superiore a 150 minuti, a condizione che l'effettuazione del volo avvenga in orario coincidente con le consumazione dei pasti (fra le ore 06.00 e le 09.00 per la colazione; fra le ore 12.00 e le 15.00 per i pranzo; fra le ore 19.00 e le 21.00 per la cena).

Servizi di *handling* e altri connessi alla navigazione aerea (come il rifornimento di carburante) non sono invece espressamente richiesti in quanto gestiti direttamente dal vettore.

Il vettore dovrà altresì assicurare idonea assistenza nelle fasi precedenti alla partenza dell'aeromobile, garantendo pronta reperibilità di proprio personale che funga da interfaccia con l'Amministrazione per l'organizzazione del volo, nonché attraverso un referente o supervisore di scalo, presente negli scali nazionali, europei o internazionali in cui viene operato il *routing*, che coordinerà le informazioni e le attività tra i diversi attori aeroportuali ed il vettore per ogni necessità, quali la verifica delle



operazioni di rifornimento del carburante, della correttezza dei dati sulle liste passeggeri ed ogni altra evenienza suscettibile di cagionare ritardi del volo o pregiudicare l'efficienza del servizio.

RITARDO E/O INDISPONIBILITA'

In caso di ritardi superiori alle 3 ore rispetto all'orario di partenza del volo, per cause imputabili al vettore (es. avaria all'aeromobile alla partenza o durante il percorso), laddove questo sia incompatibile con le esigenze di trasporto già programmate dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione di penali, la Società concorda con l'Amministrazione un nuovo servizio alle stesse condizioni economiche e si fa carico del reperimento di eventuali alloggi presso strutture ricettive nel minor tempo possibile. Devono essere operanti, all'atto di ogni volo, le condizioni assicurative previste dalle vigenti norme/disposizioni a favore del trasporto aereo, secondo la prassi in uso per i voli "charter".

In ogni caso, il servizio di trasporto aereo di personale dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il trasporto aereo dalle normative nazionali, europee ed internazionali.

Non è disposta l'esecuzione di penali a carico della Società se l'indisponibilità o il ritardo nell'erogazione del servizio dipendano da cause non imputabili al vettore, quali avverse condizioni meteo, scioperi di categoria del personale aeroportuale, mancata possibilità di rifornimento del carburante, da comprovare mediante invio all'Amministrazione di idoneo riscontro documentale.

In tali casi, se il volo non è stato ancora aperto, l'Amministrazione non è tenuta ad alcun onere economico; se è già partito e la causa di indisponibilità si verifichi durante la percorrenza al vettore spetta solo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate.

In caso di impossibilità di effettuare i voli richiesti causa indisponibilità di propri velivoli, la Società, acquisita la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione, può ricorrere ad altri vettori aerei, purchè i velivoli messi a disposizione abbiano le medesime caratteristiche di quelli inizialmente richiesti, rispondano alle condizioni assicurative e di sicurezza necessarie e siano idonei ed abilitati dalle competenti autorità. In caso di diniego, la Società sarà considerata inadempiente.

In caso di utilizzo di aeromobili non in regola con tutti i controlli relativi alla sicurezza ed affidabilità previsti dalle normative nazionali, europee ed internazionali, nonché di equipaggio non idoneo, ovvero laddove la società non assicuri il servizio in via esclusiva, ovvero in caso di mancata messa a disposizione dell'aeromobile per più di tre volte, il contratto sarà risolto di diritto.